

Determina dirigenziale

25.025 del 06/03/2025

del registro delle determine

OGGETTO	BONIFICHE SIN BRINDISI Intervento n. 2 del NAdP “Caratterizzazione del Villaggio San Pietro” - Procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per l’affidamento dei lavori di “Caratterizzazione ambientale del Villaggio residenziale San Pietro”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 36/2023. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA , ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023.
CUP	J84J16000040001
CIG	B482F6C531

L’anno 2025 il giorno 06 del mese di marzo in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio - ASSET, in via G. Gentile, n. 52

L’avv. Antonella Caruso, responsabile apicale del Servizio ‘Affari Generali, Provveditorato, Segreteria e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro’ dell’ASSET, in virtù della delega dirigenziale conferita in data 14/11/2024, ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001, relativamente alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, prorogata con DDG n. 1/2025 del 10/01/2025;

- VISTA** la Legge della Regione Puglia 2 novembre 2017, n. 41, rubricata “*Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.)*” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n. 1 del 10/01/2018, con la quale l’Agenzia, in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli dell’AREM;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019, con la quale l’ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET e le successive D.G.R. n. 1604 del 21/11/2022 e D.G.R. n. 1775 del 30/11/2022, relative alla proroga dell’incarico di Direttore Generale dell’ASSET in favore dell’Ing. Raffaele Sannicandro;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 520 del 07/11/2023 di “Nomina del

Commissario Straordinario dell'Agenda Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio- A.S.S.E.T. Puglia”;

- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 321 del 15/07/2024, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.58 del 18/07/2024, di conferma dell'ing. Raffaele Sannicandro come Direttore Generale dell'A.S.S.E.T.;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n.225 del 25/02/2020, con la quale è stata approvata la “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell'Agenda regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.);
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e ss.mm.ii., e il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell'A.S.S.E.T. n.93 del 10/03/2022, con la quale è stata approvata la variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell'A.S.S.E.T. n. 147 del 29/03/2023, con la quale è stata approvata la variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e il bilancio pluriennale di previsione 2023-2025;
- VISTA** la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n. 725 del 29/12/2023, con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e il bilancio pluriennale di previsione 2024-2026;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 403 del 30/12/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e il bilancio pluriennale di previsione 2025-2027;
- VISTO** il PIAO dell'ASSET per il triennio 2025-2027, approvato con determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 35/2025 del 31/01/2025;
- VISTO** l'Ordine di Servizio del 2/9/2024, con cui è stata conferita formalmente la responsabilità del Servizio “Affari Generali, Provveditorato, Segreteria e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro” alla E.Q. apicale avv. Antonella Caruso, già responsabile del Servizio “Affari legali, anticorruzione, trasparenza e performance” e di fatto referente dell'ASSET per le procedure di affidamento di contratti pubblici quale coordinatrice dello ‘staff appalti’;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 346/2024 del 14/11/2024, di conferimento all'avv. Antonella Caruso della delega di funzioni dirigenziali in materia di affidamento di contratti pubblici di competenza dell'Agenda ASSET, prorogata

temporaneamente fino al 30/06/2025 con DDG n. 1/2025;

- VISTA** la deliberazione della Giunta del Comune di Brindisi n. 362 del 16.11.2023 di approvazione del progetto esecutivo relativo alla Caratterizzazione del Villaggio Residenziale San Pietro;
- VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale di Brindisi n. 88 del 05.10.2023 di approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dell'elenco annuale, nel cui elenco dei lavori sono riportati gli interventi di "ID_6 Messa in sicurezza e bonifica aree SIN Brindisi" per un importo complessivo di euro 24.477.073,21;

Premesso che:

- l'ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017 n. 41 "Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio" e s.m.i., è un organismo tecnico – operativo cui la legge ha assegnato il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana nonché infrastrutture di trasporto e servizi socio-ambientali;
- l'Agenzia regionale ASSET Puglia risulta iscritta nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate gestito da ANAC, di cui all'art. 62, comma 10, del D.Lgs 36/2023, con il massimo livello di qualificazione sia per l'affidamento di lavori (Livello L1), che per l'affidamento di servizi e forniture (Livello SF1);
- è stato sottoscritto tra il Ministero Transizione Ecologica "MITE", la Regione Puglia ed il Comune di Brindisi un accordo di programma, registrato dalla Corte dei Conti in data 15.10.2021 al n. 2862, per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di "Brindisi" (di seguito semplicemente il "Nuovo Accordo di Programma");
- l'art. 3 del Nuovo Accordo di Programma:
 - ✓ assegna alla Regione Puglia, il ruolo di Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA) definendone i compiti specifici;
 - ✓ individua il Comune di Brindisi, quale Soggetto Attuatore (S.A.) degli interventi;
 - ✓ assegna ad ASSET le funzioni di Stazione Appaltante;
- con nota AOO_1_PROT_0003604 del 13.09.2022 l'ASSET, a seguito del lavoro di condivisione con il Comune di Brindisi, ha trasmesso la versione definitiva del Disciplinare Attuativo, al fine di poter essere approvato dal Comune di Brindisi e ritrasmesso all'Agenzia per la Determinazione di Approvazione del Direttore Generale di ASSET;
- il Consiglio Comunale di Brindisi nella seduta del 19.10.2022 ha approvato la schema del Disciplinare Attuativo della Convenzione Quadro approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 207 del 30/06/2020 denominato "Nuovo Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Brindisi -

Convenzione regolante i rapporti tra Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante di cui al D.Lgs 50 del 18.04.2016” avente funzione di Convenzione tra Amministrazioni Aggiudicatrici ai sensi dell’15 della Legge 241/1990;

- il Direttore Generale di ASSET con DDG n. 22.0463 del 31.10.2022 ha approvato il Disciplinare Attuativo della Convenzione, ex. art. 15 della L. 241/1990, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Brindisi;
- con Determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 22.0498 del 16.11.2022 è stata nominata Responsabile Unico di Progetto per i 5 interventi previsti dal Nuovo Accordo di Programma, l’Ing. Maria Giovanna Altieri;
- con Determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n. 24.0133 del 12.04.2024 è stato nominato quale Responsabile Unico di Progetto, in sostituzione dell’Ing. Maria Giovanna Altieri, poiché in maternità dal 02.05.2024 al 02.10.2024, l’ing. Domenico D’Onghia;
- con Determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 24._0302 del 09.10.2024 è stata confermata l’ing. Maria Giovanna Altieri quale RUP degli Interventi previsti dal Nuovo Accordo di programma ed è stato nominato quale RESPONSABILE DI FASE per la fase di Affidamento l’ing. Domenico D’Onghia;
- con DD24.008 del 28.11.2024 si è preso atto dell’approvazione del progetto esecutivo per l’esecuzione Piano di Caratterizzazione del Villaggio Residenziale San Pietro e sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento dei lavori di indagini integrative;

Considerato che:

- l’intervento n. 2 del NAdP prevede l’esecuzione della Caratterizzazione ambientale del Villaggio residenziale San Pietro, CUP J84J16000040001, assegnando un finanziamento di euro 320.269,96;
- la progettazione del Piano di Caratterizzazione del Villaggio residenziale San Pietro è stata eseguita dall’Agenzia regionale ASSET, con il supporto tecnico scientifico del Politecnico di Bari;
- con nota prot. n. 0094363 del 09.06.2023 il MASE – Direzione Generale Uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche – ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona per l’approvazione del Piano di Caratterizzazione del Villaggio residenziale San Pietro;
- con nota prot. n. 0136270 del 28.08.2023 il MASE – Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche – ha notificato il Decreto n. 307 del 11.08.2023 di Conclusione positiva della Conferenza di Servizi per l’approvazione del Piano di Caratterizzazione del Villaggio San Pietro;
- in data 15.09.2023 il gruppo di progettazione ASSET ha trasmesso al RUP gli elaborati del progetto esecutivo;
- in data 25.09.2023 è stata svolta la verifica del progetto esecutivo in contraddittorio con i progettisti (verbale di verifica prot. n. 0005046 del 25.09.2023);
- in data 25.09.2023 il RUP ha proceduto con la validazione del progetto esecutivo (verbale di validazione prot. n. 0005047 del 25.09.2023);



REGIONE
PUGLIA



- con nota prot. n. 0005048 del 25.09.2023 è stato trasmesso il progetto esecutivo, congiuntamente ai verbali di verifica e validazione dello stesso, al Comune di Brindisi per l'approvazione del progetto;
- con Delibera di Giunta del Comune di Brindisi n. 362 del 15.11.2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo al Piano di Caratterizzazione del Villaggio Residenziale San Pietro;
- ASSET ha ricevuto dal Comune di Brindisi l'anticipazione del 30% del finanziamento relativo al Villaggio Residenziale San Pietro, così come previsto da Disciplinare attuativo, suddivisa in due tranches così identificate:
 1. Reversale di incasso n. 00034 del 12.06.2023;
 2. Reversale di incasso n. 00035 del 22.05.2024.

Considerato, altresì, che:

- per l'affidamento in oggetto si è approvato il seguente quadro economico:

A) LAVORI	
Lavori a corpo	200.031,94 €
Costi per la sicurezza	5.182,91 €
TOTALE QUADRO A	205.214,85 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Redazione del piano di Caratterizzazione	- €
Direzione dei lavori, contabilità e misura, CSE, certificato di regolare esecuzione	10.500,00 €
Bonifica bellica (eventuale)	10.000,00 €
Imprevisti (già comprensivi di IVA al 10 %)	20.274,02 €
Spese funzionamento della Stazione Appaltante (1,50% del finanziamento)	4.804,05 €
Compensi Commissioni di gara	- €
Incentivi ex art. 113, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	4.104,30 €
Acquisizione di aree o immobili (espropri e spese tecniche)	- €
Pubblicazione avvisi e bandi di gara - ANAC (IVA inclusa)	500,00 €
Oneri previdenziali (CNPAIA) su B2, B6	420,00 €
IVA su lavori e servizi (10% su A1+A2)	21.521,49 €
IVA sulle somme a disposizione (22% su B1, B2, B3, B14, B15)	7.682,40 €
Consulenza scientifica ex art. 15 della L. 241/1990	20.900,00 €
Analisi di Rischio (eventuale)	10.000,00 €
Accantonamenti	4.000,00 €
IRAP su incentivo (8,5%)	348,87 €
TOTALE QUADRO B	115.055,11 €
TOTALE A+B	320.269,96 €
ECONOMIE	0,00 €
FINANZIAMENTO	320.269,96 €

- ai sensi della Tabella A dell'Allegato II.12 al D.Lgs 36/2023, i lavori in oggetto rientrano nella categoria di opere «OS20-B» INDAGINI GEOGNOSTICHE, Classifica I (fino ad Euro 258.000,00);
- l'art. 50, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, alla lettera c), prevede l'affidamento dei contratti di lavori

- mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- in data 28.11.2024, con protocollo EMPULIA PE329361-24, è stata avviata la procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di Caratterizzazione del Villaggio Residenziale San Pietro, con aggiudicazione sulla base del prezzo più basso, il cui termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 16.12.2024, alle ore 12:00;
 - sono stati invitati a presentare offerta n. 6 Operatori Economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), del D. Lgs 36/2023;
 - i 6 Operatori Economici invitati sono stati individuati mediante consultazione dell'elenco presente sulla piattaforma telematica EMPULIA, tra gli OE aventi la qualifica SOA OS20B di I categoria, come di seguito riportati:
 1. APOGEO SRL, P.IVA IT01037210778, sede legale in Altamura (BA)
 2. CONSORZIO STABILE GANOSIS - SOCIETA' CONSORTILE A R.L, P. IVA IT01375260625, sede legale in Benevento (BN)
 3. GEO.GA.COSTRUZIONI SRL, P.IVA IT02768120731, sede legale in Taranto (TA)
 4. SICES srl Unipersonale, P. IVA IT03924700713, sede legale in Foggia (FG)
 5. SINISGALLI COSTRUZIONI SRL, P. IVA IT01951270766, sede legale in Potenza (PZ)
 6. TRIVELSONDA SRL, P. IVA IT02305780757, sede legale in Squinzano (LE)
 - alla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte, sono state ricevute tramite la piattaforma EMPULIA n. 4 offerte da parte dei seguenti Operatori Economici:
 - SICES srl Unipersonale, offerta registrata al protocollo EMPULIA PE341572-24 del 09.12.2024
 - SINISGALLI COSRUZIONI SRL, offerta registrata al protocollo EMPULIA PE345663-24 del 12.12.2024
 - APOGEO SRL, offerta registrata al protocollo EMPULIA PE348773-24 del 14.12.2024
 - TRIVELSONDA SRL, offerta registrata al protocollo EMPULIA PE349336-24 del 16.12.2024
 - con DD24.0013 del 17.12.2024 è stato nominato il Seggio di Gara per l'analisi e valutazione delle offerte pervenute e composto da membri della Stazione Appaltante;
 - in data 19.12.2024, alle ore 15:00, si è tenuta la prima seduta pubblica per l'insediamento del seggio di gara ed apertura delle buste amministrative;
 - in data 08.01.2025 si è tenuta la seduta riservata per l'analisi delle buste amministrative e contestualmente avvio del soccorso istruttorio nei confronti dell'OE APOGEO srl;
 - in data 10.01.2025 si è tenuta la seduta riservata per l'analisi del soccorso istruttorio avviato nei confronti dell'OE APOGEO srl;
 - in data 16.01.2025 si è tenuta la seduta pubblica per la comunicazione degli esiti del soccorso istruttorio e l'apertura delle buste economiche. Nella medesima data il Seggio di gara ha richiesto all'OE TRIVELSONDA SRL "aggiudicatario proposto" di fornire i giustificativi dell'offerta;
 - in data 24.01.2025 si è tenuta la seduta riservata per l'analisi dei giustificativi presentati dall'OE TRIVELSONDA srl;
 - in data 03.02.2025 si è tenuta la seduta pubblica per la comunicazione degli esiti dei giustificativi e della proposta di aggiudicazione nei confronti dell'OE TRIVELSONDA SRL;
 - in data 03.02.2025 il RUP ha avviato le verifiche sul Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico

ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs 36/2023;

- con nota prot. n. 554 dell'11.02.2025 il RUP ha trasmesso alla Stazione Appaltante gli esiti della procedura di gara e delle verifiche sull'Operatore Economico proposto aggiudicatario, allegando i verbali di gara e la documentazione amministrativa;

Appurato che:

- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Preso atto che:

- l'operatore economico TRIVELSONDA SRL ha proposto un ribasso d'asta pari al 34,77% (trentaquattro virgola settantasette per cento), con un prezzo offerto pari a € 130.480,83 (euro centotrentamilaquattrocentoottanta/83);
- l'esatto ammontare del costo della manodopera è pari a € 24.442,64 (euro ventiquattromilaquattrocentoquarantadue/64);
- gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a € 5.182,91 (euro cinquemilacentottantadue/91);
- l'Operatore Economico ha stipulato la Garanzia Fidejussoria provvisoria n. 10000110020747, in data 10.12.2024, con la compagnia BENE ASSICURAZIONI SPA, per un importo pari a euro 2.052,15 (10% dell'importo a base di gara);

Precisato che:

- la stazione appaltante ritiene di dover richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, giusto Capitolato Speciale D'appalto allegato al PE approvato;

Visti

- i verbali di gara, con indicazione delle sedute svolte dal seggio di gara e gli esiti delle procedure di valutazione l'affidamento dei lavori di Caratterizzazione del Villaggio residenziale San Pietro;
- l'esito positivo condotto sulle verifiche mediante consultazione del FVOE, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs 36/2023;
- il ribasso offerto dall'operatore economico con conseguente rideterminazione del quadro economico, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO CARATTERIZZAZIONE DEL VILLAGGIO SAN PIETRO CUP J84J16000040001		
QUADRO A	A) LAVORI	RIDETERMINATO
A1	Lavori	130.480,83 €
A2	Costi per la sicurezza	5.182,91 €
	economie quadro A	69.551,11 €
	TOTALE QUADRO A	135.663,74 €
QUADRO B	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Redazione del piano di Caratterizzazione	- €
B2	Direzione dei lavori, contabilità e misura, CSE, certificato di regolare esecuzione	10.500,00 €
B3	Bonifica bellica (eventuale)	10.000,00 €
B4	Imprevisti (già comprensivi di IVA al 10 %)	13.430,71 €
B5	Spese funzionamento della Stazione Appaltante (1,50% del finanziamento)	4.804,05 €
B6	Compensi Commissioni di gara	- €
B7	Incentivi art. 45 del D. Lgs 36/2023	4.104,30 €
B8	Acquisizione di aree o immobili (espropri e spese tecniche)	- €
B9	Pubblicazione avvisi e bandi di gara - ANAC (IVA inclusa)	500,00 €
B10	Oneri previdenziali (CNPAIA) su B2, B6	420,00 €
B11	IVA su lavori e servizi (10% su A1+A2)	14.566,37 €
B12	IVA sulle somme a disposizione (22%)	7.682,40 €
B13	Consulenza scientifica ex art. 15 della L. 241/1990	20.900,00 €
B14	Analisi di Rischio	10.000,00 €
B15	Accantonamenti	4.000,00 €
B15	IRAP su incentivo (8,5%)	348,87 €
	TOTALE QUADRO B	101.256,70 €
	economie quadro B	13.798,41 €
	TOTALE A+B	236.920,44 €
	ECONOMIE	83.349,52 €
	FINANZIAMENTO	320.269,96 €

Precisato che:

- l'art. 17, comma 5, del D. Lgs 36/2023 dispone che: *“L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone*

l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace";

- sussistono i presupposti per procedere con l'aggiudicazione definitiva nei confronti dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta;
- il contratto sarà sottoscritto dal legale rappresentante di ASSET, secondo lo schema allegato al presente provvedimento;
- è richiesta la contribuzione a favore dell'ANAC (deliberazione dell'ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023), nella misura di € 250,00;

Richiamata:

- la risposta n. 399/2021 dell'Agenzia delle Entrate in merito all'applicazione dell'aliquota di IVA agevolata al 10%, sia per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti, sia per le attività di caratterizzazione prodromiche;

Dato atto che:

- per il presente procedimento sono stati applicati i principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede e tutela dell'affidamento e principio di rotazione;
- ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. c) D.Lgs 36/2023 gli operatori economici sono stati individuati tramite elenchi di operatori economici presenti sulla piattaforma telematica Empulia e in possesso della categoria SOA OS20B;
- il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 135.913,74 (euro centotrentacinquemilanovecentotredici/74), comprensivi del contributo ANAC pari a euro 35,00, oltre IVA al 10% sui lavori;
- la pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.lgs. n. 33/2023 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;
- la presente determina è stata sottoposta ex ante a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.D.G. n. 408 del 23/09/2022 "Approvazione del Piano sulla situazione del personale ASSET e parità di genere (GEP) 2022-2024. L'impatto di genere stimato è: neutro;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i., come aggiunto dall'art. 1, comma 41, L. 190/2012, non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento.

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ritenuto di dover provvedere nel merito

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;

- di prendere atto delle operazioni di gara condotte dal seggio di gara nominato con DD24.0013 del 17.12.2024;
- di prendere atto della procedura negoziata espletata su piattaforma telematica Empulia, così come dettagliato nei verbali di gara;
- di prendere atto della proposta di aggiudicazione pervenuta dal RUP dell'intervento, giusta nota prot. 554 del 02.11.2025;
- di prendere atto dell'offerta economica ricevuta dall'Operatore Economico TRIVELSONDA SRL, che prevede un ribasso pari al 34,77% (trentaquattro virgola settantasette per cento), portando il valore dell'offerta economica a € 130.480,83 (euro centotrentamilaquattrocentoottanta/83);
- di procedere all'affidamento dei lavori di Caratterizzazione del Villaggio residenziale San Pietro relativi all'intervento n. 2 del NAdP per il SIN di Brindisi all'Operatore Economico TRIVELSONDA SRL, P. IVA IT02305780757, sede legale in Squinzano (LE);
- il valore complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. 36/2023, è pari a € 130.480,83 (euro centotrentamilaquattrocentoottanta/83), oltre IVA al 10% sui lavori e imposta ANAC;
- di dare atto che è richiesta la contribuzione a favore dell'ANAC (deliberazione dell'ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023), nella misura di € 35,00;
- di approvare il quadro economico dell'appalto rideterminato come risultante dalla seguente tabella:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO CARATTERIZZAZIONE DEL VILLAGGIO SAN PIETRO CUP J84J16000040001		
QUADRO A	A) LAVORI	RIDETERMINATO
A1	Lavori	130.480,83 €
A2	Costi per la sicurezza	5.182,91 €
	economie quadro A	69.551,11 €
	TOTALE QUADRO A	135.663,74 €
QUADRO B	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Redazione del piano di Caratterizzazione	- €
B2	Direzione dei lavori, contabilità e misura, CSE, certificato di regolare esecuzione	10.500,00 €
B3	Bonifica bellica (eventuale)	10.000,00 €
B4	Imprevisti (già comprensivi di IVA al 10 %)	13.430,71 €
B5	Spese funzionamento della Stazione Appaltante (1,50% del finanziamento)	4.804,05 €
B6	Compensi Commissioni di gara	- €
B7	Incentivi art. 45 del D. Lgs 36/2023	4.104,30 €
B8	Acquisizione di aree o immobili (espropri e spese tecniche)	- €
B9	Pubblicazione avvisi e bandi di gara - ANAC (IVA inclusa)	500,00 €
B10	Oneri previdenziali (CNPAIA) su B2, B6	420,00 €
B11	IVA su lavori e servizi (10% su A1+A2)	14.566,37 €
B12	IVA sulle somme a disposizione (22%)	7.682,40 €
B13	Consulenza scientifica ex art. 15 della L. 241/1990	20.900,00 €
B14	Analisi di Rischio	10.000,00 €
B15	Accantonamenti	4.000,00 €
B15	IRAP su incentivo (8,5%)	348,87 €
	TOTALE QUADRO B	101.256,70 €
	economie quadro B	13.798,41 €
	TOTALE A+B	236.920,44 €
	ECONOMIE	83.349,52 €
	FINANZIAMENTO	320.269,96 €

- di impegnare la somma complessiva di € 135.913,74 (euro centotrentacinquemilanovecentotredici/74), comprensivi del contributo ANAC pari a euro 35,00, oltre IVA al 10% sui lavori;
- di procedere con la stipula del contratto per l'esecuzione dei lavori di caratterizzazione del

Villaggio Residenziale San Pietro, di cui all'intervento n. 2 del NAdP, secondo lo schema allegato al presente provvedimento, previo pagamento dell'imposta di bollo;

- di provvedere, con separato atto, alla richiesta di un'ulteriore anticipazione sulla base di quanto previsto dal Disciplinare Attuativo della Convenzione, ex. art. 15 della L. 241/1990, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Brindisi;
- di notificare copia del presente provvedimento al Comune di Brindisi, in qualità di soggetto attuatore (ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it);
- di notificare a mezzo PEC il presente provvedimento alla Regione Puglia, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, in qualità di Responsabile Unico dell'Attuazione ai sensi dell'Accordo di programma (serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it);
- di notificare il presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto, al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, al Responsabile della trasparenza ed anticorruzione dell'ASSET ed alla Responsabile E.Q. "Contabilità, bilancio e personale", per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'ASSET <http://asset.regione.puglia.it>, ai sensi della normativa vigente;
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

Si attesta:

- l'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento;
 - la regolarità tecnica e la correttezza del procedimento in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate.
-

Il RUP
Ing. Maria Giovanna Altieri

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Ing. Domenico D'Onghia



REGIONE
PUGLIA



Si attesta che la somma di € 150.480,11 (euro centocinquantamilaquattrocentottanta/11), comprensivi di IVA al 10% sui lavori come per legge, ove dovuta, e di contributo ANAC pari a euro 35,00, rientra nei limiti assegnati dal bilancio di previsione 2024-2026 dell'ASSET, trovando disponibilità nel Fondo "Bonifiche Brindisi".

E.Q. Contabilità, bilancio e personale
Tatiana De Sandi

L'incaricata E.Q. con delega di funzioni dirigenziali
avv. Antonella Caruso

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'ASSET nelle pagine del sito <http://asset.regione.puglia.it> per quindici giorni consecutivi.

E' redatto unicamente come documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata e sarà inviato al sistema di Conservazione di InnovaPuglia S.p.A. in attuazione a quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del CAD.

il responsabile dell'albo online

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI
DELL'ART. 76 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEL VILLAGGIO RESIDENZIALE SAN PIETRO A
BRINDISI**

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di caratterizzazione ambientale del Villaggio Residenziale San Pietro a Brindisi (BR). L'anno duemilaventitre, il giorno ___ del mese di __,

a) L'Agenda Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito nominata "ASSET" con sede in Bari, via G. Gentile n. 52, rappresentata dal Direttore Generale e Legale rappresentante Ing. Raffaele Sannicandro, codice fiscale 93485840727 di seguito nel presente atto denominata semplicemente «stazione appaltante»;

E

b) _____
nato a _____ il _____, residente in _____,
via _____, _____ in qualità di _____ dell'impresa

con sede in _____, via _____,
codice fiscale _____ e partita IVA _____,
che agisce quale impresa appaltatrice

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge;

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale n. ___ in data __, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Caratterizzazione ambientale del Villaggio residenziale San Pietro del Nuovo Accordo di Programma SIN di Brindisi (CUP J84J16000040001) (CIG _____) per un importo dei lavori oggetto dell'appalto pari ad euro **205.214,85**, di cui euro **24.245,27** per incidenza minima della manodopera relativa ai lavori ed euro **5.182,91** per costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta.

- che in seguito a procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara (4), il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile dell'ufficio _____ n. _____ in data _____, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del _____%;

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito «Codice dei contratti»).

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro _____ (diconsi euro _____) di cui:

- a) euro **5.182,91** per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso);
- b) euro **24.245,27** per incidenza minima del costo della manodopera relativa ai lavori.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato **“a corpo”** ai sensi dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. n. 207 del 2010; di cui l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori;

4. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati a ribasso offerto

5. L'appaltatore in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto;

6. Su indicazione dell'impresa, i pagamenti concernenti il presente appalto di lavori saranno effettuati mediante mandati emessi dal Tesoriere _____, Sportello di _____, a favore della _____ - Filiale di _____, IBAN _____, specificando che il Sig. _____ C.F. _____ in qualità di Rappresentante Legale della Ditta _____, risulta delegato ad operare su di esso.

7. Costituisce clausola risolutiva espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, l'aver eseguito da parte dell'impresa una transazione inerente il presente contratto senza avvalersi dei suddetti conti correnti.

8. La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

9. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'impresa all'ente appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

1-bis. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali ed integrativi. Pertanto, nessun compenso aggiuntivo può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavorazioni, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

2. È parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile, anche se non materialmente allegato, l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale

3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice, sono parte integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto

all'articolo 2, comma 3 del presente schema, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

4. L'appaltatore dichiara di applicare al proprio personale il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore Edilizia, Industria e affini, nonché i contratti integrativi e territoriali per la Provincia di Brindisi.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____, all'indirizzo Via _____ n. ____, presso la sede _____.

2. Ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante _____.

4. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera <<__>> , è/sono autorizzat_ a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i__ signor _____.

5. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN IT_____.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del DM n. 49/2018.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **70 (settanta)** lavorativi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono-programma dei lavori

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale _____, corrispondente a euro _____.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
4. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 15, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120, comma 1, del D.Lgs n. 36 del 31.03.2023.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui

comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

d) le vie di accesso al cantiere;

e) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

f) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per depositi od estrazioni di materiali;

g) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

5. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 21 e 25 del capitolato speciale d'appalto e dell'art. 25 del presente contratto.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il

corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità dei prezzi e nuovi prezzi.

1. I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza.

2. Per le clausole relative alla revisione dei prezzi, si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 60 del D. Lgs 36/2023.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 120 del Nuovo Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. In applicazione dell'articolo 125, comma 1, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, recuperata in corso d'opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al comma 2.
2. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del codice è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.
3. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei

lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 45 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL.

6. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

7. Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Art.13 Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, avvengono mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti avvengono utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

2. L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.

1. Il pagamento è effettuato dalla stazione appaltante entro il termine di cui al comma 5 dell'art.12.

2. Nel caso di ritardo nel pagamento di cui trattasi oltre il termine di cui al comma 1, spettano all'appaltatore gli interessi moratori e il risarcimento per i costi di recupero di cui al D.Lgs.

n.231/2002 così come modificato dal D.Lgs. 9/11/2012 n.192.

Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.

2. Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori⁽¹⁾ il collaudo viene completato, secondo le disposizioni riportate all'art. 116 e alla sezione III dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

Il collaudo rappresenta l'attività di verifica finale dei lavori ed è finalizzato a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali, e comprende tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

3. Nel dettaglio, il collaudo ha l'obiettivo di verificare che:

- l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo:
- il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;
- le eventuali perizie di variante;
- il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
- i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
- le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.

In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dall'allegato II.14 del codice.

4. Le operazioni di collaudo terminano con l'emissione del certificato di collaudo attestante la collaudabilità dell'opera che, in alcuni casi, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
- b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
- d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
- e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
- f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- h) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

2. Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:

- invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
- formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di

variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

3. In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle [penali](#).

A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:

- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b);
- al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato;
- degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
- e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento - *quando la stazione appaltante non prevede che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).*

4. Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le modalità di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 16. Controversie.

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sarà portata (CANCELLARE quello che non interessa) alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia del TAR Puglia

2. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei contratti.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa con particolare riguardo all'articolo 119, commi 7) e 8), del Codice dei contratti e dall'articolo 4 del regolamento di attuazione del codice dei contratti D.P.R. n. 207/2010.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria;
4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. _____ del _____ (scadenza validità _____);

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n.81 del 2008;
 - b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del

cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi dell'art. 88, comma 4 e 4-bis, del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto del decorso di 30 giorni dalla data di richiesta prot. _____ del _____ e si procede alla stipula del presente contratto in assenza della comunicazione antimafia, avendo già acquisito l'autocertificazione di cui all'articolo 89 dello stesso decreto. Resta inteso che il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva che prevede il recesso del contratto stesso, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

2. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara, altresì, di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 20. Subappalto.

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

2. La stazione appaltante ha preventivamente indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sulla base:

- delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104 comma 11 de D.Lgs. 36/2023;

- dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della L. 190/2012, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L.

229/2016, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

3. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

4. L'affidatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

5. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 36/2023.

6. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.

7. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

8. L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante _____ numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____ pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di _____, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di _____, come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____ (euro _____ / _____), così ripartito:

- € _____ per le opere oggetto del presente contratto (partita 1);

- € _____ per le opere preesistenti (partita 2);

- € _____ per demolizioni e sgomberi (partita 3);

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro _____ (euro _____).

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

a) il Capitolato Speciale d'appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2;

d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

g) il computo metrico estimativo, ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 3, comma 3;

h) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

i) gli elaborati integrativi e/o sostitutivi relativi alle migliorie proposte in sede di gara, a firma dell'appaltatore e del tecnico indicato dallo stesso in sede di gara.

2. I documenti elencati al precedente comma 1, pur non essendo allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono conservati dalla Stazione appaltante presso l'Ufficio Lavori Pubblici. Sono fisicamente al presente contratto gli allegati di cui ai precedenti punti a) e c).

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

4. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 102, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Il presente atto è immediatamente impegnativo tra le parti.

4. Il presente atto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli dal n. 1 al n. 24, avendo a tal fine apposto una seconda firma digitale sul presente documento:

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore